

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-259 del 19/01/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies - Rinnovo con valenza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop. Agricola, con sede legale ed impianto in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo
Proposta	n. PDET-AMB-2026-275 del 19/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies - Rinnovo con valenza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop. Agricola, con sede legale ed impianto in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo -

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione Europea del 11 dicembre 2023, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il D.Lgs n. 102 del 30/07/2020 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- la Delibera RER n. 14471 "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7 bis del D.Lgs 152/06);

Premesso che, con Delibera di Giunta Provinciale n. 384 del 08/10/2013 prot. gen. n. 126890/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop. Agricola, con sede legale ed impianto in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo per la prosecuzione dell'attività di cui al punto 6.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis: *"impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno"*;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies suddetto, il Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop. Agricola in data 06/04/2023 ha presentato una domanda di **rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale con modifiche** per l'impianto sito in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con PG/2023/62903 del 11/04/2023;

Precisato che le modifiche richieste sono le seguenti:

- 1) Aumento della capacità produttiva;**
- 2) Dismissione del sistema di trattamento dei solfuri;**
- 3) Eliminazione dal PMeC delle verifiche di temperatura e pH del letto filtrante di cui ai punti di emissione denominati E2 e E3;**

4) installazione di uno scrubber (con nuovo punto di emissione E10) in sostituzione dei biofiltri e relative emissioni E2-E3;

Dato atto che, con nota PG/2023/82955 del 11/05/2023, questo SAC ha comunicato al SUAP del Comune di Gatteo, nonché agli Enti interessati ed al Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola, che la verifica di completezza sulla documentazione allegata alla domanda di Rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo ha dato esito positivo;

Precisato che il SUAP del Comune di Gatteo con nota protocollo PG/2023/84027 del 12/05/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;

Dato atto che dall'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione presentata dal Gestore è emerso quanto segue:

1. ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 4/2018 è risultato che:
 - l'impianto gestito dal Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola ricade nella categoria di cui al punto B.2.34 *"Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno"* dell'Allegato B.2 alla L.R. n. 4/2018;
 - **il progetto di modifica di AIA si presenta come ricompreso in soglia di Assoggettabilità a VIA (Screening)** in quanto non è stata esclusa dal Gestore l'applicabilità del punto B.2.60 dell'Allegato B1 alla Legge regionale n. 4/2018;

Dato atto che, con nota PG/2023/84961 del 15/05/2023, questo SAC ha comunicato alla ditta che il Procedimento di Rinnovo di AIA veniva interrotto e che sarebbe stato riavviato all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Dato atto inoltre che la Regione Emilia-Romagna, con nota del 15/06/2023, ha comunicato che le modifiche proposte devono essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening);

Precisato che con nota PG/2023/162233 del 25/09/2023 questo SAC ha comunicato alla ditta quanto segue:

[omissis] **"provvedere a presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) entro la data di scadenza dell'AIA (08/10/2023), in caso contrario la domanda di Rinnovo con modifiche verrà archiviata;**

Nell'ipotesi in cui la ditta non intenda presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) entro la data di scadenza dell'AIA, sarà tenuta a presentare istanza (sempre entro il 08/10/2023) di Rinnovo di AIA senza le modifiche descritte in premessa." *[omissis]*;

Precisato che, con nota di cui ai PG/2023/170181; PG/2023/170192; PG/2023/170200 del 06/10/2023, la ditta ha provveduto a presentare istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening);

Dato atto che l'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) si è conclusa con Det. Reg. n. 2113 del 05/02/2024, che esclude dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato *"Adeguamento limiti di capacità produttiva impianto di trasformazione mediante processo di rendering di scarti carnei e sangue grezzo della macellazione avicola"* per il Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola, con sede legale ed impianto in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo;

Dato atto che, con PG/2024/67580 del 11/04/2024:

- questo SAC ha comunicato alla ditta e agli Enti che il procedimento di Rinnovo di AIA è stato riavviato, precisando che entro la data stabilita dal calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA del comparto macelli e industrie sottoprodotti animali (categoria 6.4 lettera a) dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), la ditta è tenuta ad inviare la documentazione indicata nella suddetta nota;

- è stato precisato infine che il termine ultimo e perentorio per la presentazione della richiesta di riesame è il 30/09/2024;

Dato atto che l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al comma 1 dispone che l'Autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;

Richiamato l'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede che:

“Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.”

Vista la decisione di esecuzione UE/2023/2749 della commissione Europea del 11/12/2023 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18/12/2023;

Considerato pertanto che la richiesta di Rinnovo di AIA deve comprendere anche il Riesame dell'installazione per l'adeguamento alle BATC;

Considerato che il Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop.Agricola, in data 30/09/2024, ha presentato una **domanda di Rinnovo con valenza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto sito in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con PG/2024/175468 del 30/09/2024;

Precisato che la pratica di Rinnovo di AIA con valenza di Riesame ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2024/178115 del 03/10/2024, questo SAC ha comunicato agli Enti e al Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop. Agricola l'esito positivo della verifica di completezza della documentazione presentata ed ha chiesto al SUAP del Comune di Gatteo di dare avvio al procedimento di rinnovo e riesame di AIA e provvedere alla pubblicazione nel BURERT dell'annuncio di tale avvio;
- con PG/2024/179497 del 04/10/2024, questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia il contributo istruttorio sul procedimento di Rinnovo di AIA con valenza di Riesame della ditta in oggetto;
- con PG/2024/179864 del 07/10/2024, il SUAP del Comune di Gatteo ha comunicato che, a partire dal 30/09/2024, ha avuto inizio il procedimento di Rinnovo con valenza di Riesame AIA e che avrebbe provveduto alla pubblicazione sul BURERT;
- con PG/2024/181271 del 08/10/2024, questo SAC ha indetto una Conferenza dei Servizi;
- con PG/2024/203259 del 11/11/2024, questo SAC ha convocato una conferenza dei servizi per la data 14/11/2024;
- con PG/2024/206335 del 14/11/2024, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato una richiesta integrazioni;
- con PG/2024/207827 del 18/11/2024, questo SAC ha inviato una richiesta di informazioni a HERA S.p.a. in merito all'impianto di trattamento delle acque reflue posto a valle del Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola, con installazione in Via Campagnola n. 3;
- con PG/2024/212627 del 25/11/2024, l'Azienda USL della Romagna ha inviato una richiesta integrazioni;
- con PG/2024/219622 del 04/12/2024, HERA S.p.a ha inviato una richiesta integrazioni; in tale nota ha altresì dato riscontro alla richiesta di questo SAC del 18/11/2024, precisando

che l'impianto di depurazione di Bastia di Savignano è in grado di trattare i composti organoalogenati adsorbibili (AOX);

- con PG/2024/220338 del 05/12/2024, questo SAC ha inviato alla ditta una richiesta integrazioni comprensiva delle richieste di cui ai capoversi precedenti;
- con PG/2025/31411 del 18/02/2025, questo SAC ha inviato una richiesta di informazioni a HERA S.p.a. in merito al Depuratore di Bastia ubicato a Savignano sul Rubicone;
- in data 05/03/2025, la ditta ha caricato le integrazioni sul portale IPPC-AIA, che sono state acquisite con PG/2025/42293 del 05/03/2025;
- con PG/2025/43121 del 06/03/2025, questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni fornite dalla ditta;
- con PG/2025/55168 del 24/03/2025, l'Azienda USL della Romagna ha inviato delle precisazioni in merito alle integrazioni fornite dalla ditta;
- con PG/2025/71318 del 15/04/2025, HERA S.p.a. ha inviato risposta in merito alla richiesta informazione di cui al PG/2025/31411 del 18/02/2025, precisando che l'impianto di depurazione di Bastia di Savignano è in grado di trattare gli inquinanti contenenti composti di zinco, rame e cloruri;
- con PG/2025/74854 del 18/04/2025, HERA S.p.a. ha inviato parere favorevole con prescrizioni;
- con PG/2025/93786 del 21/05/2025, la ditta ha inviato integrazioni volontarie;
- con PG/2025/95244 del 23/05/2025, questo SAC ha trasmesso agli Enti le integrazioni volontarie acquisite dalla ditta;
- con PG/2025/148762 del 20/08/2025, questo SAC ha convocato una conferenza dei servizi da tenersi in data 09/09/2024;
- con PG/2025/152871 del 28/08/2025, la ditta ha inviato integrazioni volontarie;
- con PG/2025/159494 del 09/09/2025, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato parere favorevole riguardo alla dismissione del sistema di trattamento dei solfuri e parere non favorevole riguardo ai seguenti punti:
 - aumento della capacità produttiva;
 - eliminazione dal PMeC delle verifiche di temperatura e pH del letto filtrante di cui ai punti di emissione denominati E2 e E3;
 - installazione di uno scrubber (con nuovo punto di emissione E10) in sostituzione dei biofiltri e relative emissioni E2-E3.;
- con PG/2025/160178 del 10/09/2025, questo SAC ha inviato alla ditta una comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, di cui si riporta un estratto:

omissis *“Con la presente, si comunica che il parere non favorevole del Distretto Territoriale di questa Agenzia, riguardo la richiesta di modifica relativa ai p.ti 1); 3); 4) in premessa richiamati, costituisce motivo ostativo alla conclusione dell'iter per la domanda di Rinnovo con valenza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alle richieste:*

 - *Aumento della capacità produttiva;*
 - *Eliminazione dal PMeC delle verifiche di temperatura e pH del letto filtrante di cui ai punti di emissione denominati E2 e E3;*
 - *Installazione di uno scrubber (con nuovo punto di emissione E10) in sostituzione dei biofiltri e relative emissioni E2-E3.”* omissis;
- con PG/2025/164540 del 17/09/2025, questo SAC ha inviato alla ditta la bozza di AIA;
- con PG/2025/166991 del 22/09/2025, la ditta ha inviato le proprie osservazioni alla

Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90;

- con PG/2025/168420 del 24/09/2025, questo SAC ha inviato agli Enti le osservazioni alla bozza di AIA acquisite dalla ditta;
- con PG/2025/173231 del 01/10/2025, questo SAC ha chiesto alla ditta di inviare i documenti necessari al fine di poter effettuare le verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art.88, comma 1 del medesimo Decreto;
- con PG/2025/175954 del 06/10/2025, la ditta ha inviato quanto richiesto al capoverso precedente;
- con PG/2025/182211 del 15/10/2025, la ditta ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con PG/2025/193720 del 31/10/2025, questo SAC ha convocato una conferenza dei servizi da tenersi in data 19/11/2025;
- in data 19/11/2025 si è svolta la conferenza dei servizi conclusiva, in cui sono state valutate sia le osservazioni presentate dal gestore alla bozza di AIA, sia le osservazioni del Gestore alla nota di cui all'articolo 10 bis;

Precisato che nella seduta del 19/11/2025 la Conferenza di Servizi, condividendo il contributo istruttorio del Servizio Territoriale di questa Agenzia, si è espressa sulle modifiche proposte in sede di istanza di riesame come di seguito riportato:

- **Aumento della capacità produttiva:** parzialmente accolta, in quanto si è ritenuto che la richiesta di aumento del 33% della capacità produttiva dell'installazione **possa essere accolta solamente nel periodo da settembre a maggio**, mentre nei mesi estivi (giugno-luglio-agosto) debba essere mantenuta quella attuale, al fine di evitare inconvenienti per le abitazioni limitrofe;
- **Dismissione del sistema di trattamento dei solfuri:** accolta;
- **Eliminazione dal PMeC delle verifiche di temperatura e pH del letto filtrante di cui ai punti di emissione denominati E2 e E3:** non accolta, in quanto la misura di temperatura e pH del letto filtrante sono ritenuti parametri caratterizzanti l'efficienza di funzionamento dei biofiltri;
- **installazione di uno scrubber (con nuovo punto di emissione E10) in sostituzione dei biofiltri e relative emissioni E2-E3:** non accolta, in quanto sulla base dello studio modellistico, il nuovo scrubber non consente di rispettare i valori soglia di concentrazione di odore ai recettori previsti dal Decreto Direttoriale del MASE;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che, in sede di richiesta di Rinnovo dell'AIA con valenza di Riesame, la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 6.150,00;

Rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 6.225,00, pertanto la stessa dovrà versare il conguaglio pari a € 75,00;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), in data 08/09/2025, mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per il Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011, in merito alla quale non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia*

entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;

- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Acquisiti in data 06/10/2025, con PG/2025/175954 del 06/10/2025, i documenti relativi alla Dichiarazione assenza cause di decadenza di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (Autocertificazione antimafia) attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione del medesimo Decreto da parte dei soggetti del Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in data 18/12/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2749 della Commissione del 11/12/2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili (denominata BAT conclusion);

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'art 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 19/11/2025, di provvedere al Rinnovo dell'AIA con valenza di Riesame, per lo stabilimento in questione;

Precisato che la durata della presente AIA è pari a 10 anni;

Richiamato il comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020, che prevede per i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la presentazione di una domanda di autorizzazione, al fine dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs. 102/2020;

Precisato che l'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020, può essere previsto nelle domande di Rinnovo e di Riesame dell'AIA presentate prima del 01/01/2025;

Precisato che in corso di istruttoria si è provveduto a valutare l'adeguamento dell'installazione a quanto previsto dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020, che prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Atteso che, in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua

strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di Riesame, al **Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola**, con sede legale ed impianto in Via Campagnola n. 3 in Comune di Gatteo, per la prosecuzione dell'attività di cui al punto 6.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis: *"impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno"*;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal Gestore con PG/2025/182211 del 14/10/2025;
4. di **accogliere parzialmente** la richiesta di modifica non sostanziale relativa all'incremento della capacità produttiva per le motivazioni citate in premessa;
5. di **accogliere**, la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla dismissione del sistema di trattamento dei solfuri;
6. di **non accogliere**, le richieste di modifica non sostanziale relative a:
 - eliminazione dal PMeC delle verifiche di temperatura e pH del letto filtrante di cui ai punti di emissione denominati E2 e E3;
 - installazione di uno scrubber (con nuovo punto di emissione E10) in sostituzione dei biofiltri e relative emissioni E2-E3;
7. di **dare atto** che l'istruttoria di Rinnovo (con valenza di Riesame) svolta sostituisce l'obbligo per il Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola di presentazione della domanda di

autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/06, introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020;

8. di **dare atto** che il Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola ha adempiuto a quanto previsto dalla prescrizione dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020;

9. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 384 del 08/10/2013;
- Delibera di Giunta Provinciale n. 215 del 04/06/2014;
- Determinazione n. 3644 del 30/12/2015;
- DET-AMB-2016-2591 del 28/07/2016;
- DET-AMB-2017-909 del 23/02/2017;
- DET-AMB-2017-5919 del 07/11/2017;
- DET-AMB-2018-419 del 26/01/2018;

10. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

10.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a Riesame con valenza di Rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) n. 2023/2749 della Commissione Europea del 11 dicembre 2023, in quanto già implementato nel presente atto;
- quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo Riesame effettuato sull'intera installazione;

10.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

10.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione;

10.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;

10.5. fino alla pronuncia in merito al Riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

11. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

11.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1: "Le condizioni dell'A.I.A.";

11.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del

Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 11.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 11.4. il Gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 11.5. ai sensi dell'art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, **ogni cinque anni**, il Gestore dovrà inviare una Relazione all'autorità competente, con la quale analizza la disponibilità di alternative alle sostanze e miscele utilizzate nel proprio ciclo produttivo, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
12. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
13. di **precisare** che, sulla base della Relazione di cui al p.to 11.5, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06;
14. di **precisare** che, in caso di una modifica della classificazione delle sostanze o miscele utilizzate, il Gestore dovrà presentare, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art 271, comma 7-bis del del D.Lgs n. 152/06, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al p.to 11.5;
15. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
16. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
17. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria del rilascio di AIA, pari a € 75,00;
18. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
19. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
20. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
21. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
22. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
23. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
24. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
25. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Gatteo, affinché provveda ad inoltrarlo al Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola;
26. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Gatteo, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
27. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Gatteo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad Hera S.p.A. nonché al Consorzio Gatteo Proteine Soc.Coop. Agricola.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.